

# Assegni al nucleo familiare

**L'assegno al nucleo familiare (ANF)** costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno.

## Composizione del nucleo familiare

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

- richiedente titolare dell'assegno;
- coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
- figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;
- fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007. L'art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

## Cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare o del reddito

E' compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione od a una rideterminazione dell'importo dell'assegno. Tali variazioni possono riguardare:

- variazione del valore del reddito complessivo;
- variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli, compimento della maggiore età o uscita dal nucleo familiare;
- variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l'insorgere di una inabilità.

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell'assegno è sempre dal 01 luglio. Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

- l'insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 01 marzo;
- la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 02 gennaio, la cessazione decorre dal 01 febbraio.

E' responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all'Amministrazione.

## Determinazione dell'importo DELL'A.N.F.

Ogni anno il MEF e, in particolare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emana una circolare contenente l'elenco delle tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare, ai fini del diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'importo dell'assegno viene determinato sulla base delle tabelle rivalutate annualmente contenenti i nuovi limiti di reddito familiare da considerare sulla base dei redditi conseguiti nell'anno solare precedente, per il periodo dal 1° luglio dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono validi i redditi familiari dell'anno 2019.

La rivalutazione è eseguita con cadenza annuale e determinata, secondo la variazione percentuale dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, comunicata dall'ISTAT, tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Tutte le modifiche che possano comportare una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione, devono essere segnalate entro 30 giorni dalla variazione della stessa, al fine di consentire all'Amministrazione di operare l'eventuale attribuzione, cessazione o rideterminazione dell'assegno stesso.

### Reddito complessivo del nucleo familiare

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si deve considerare l'ammontare complessivo dei singoli redditi di tutti i membri del nucleo, quali:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;
- redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);
- redditi da fabbricati (al lordo di eventuale deduzione per abitazione principale);
- redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione e di capitale
- altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte (ad es. le prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi o titoli) solo se superiori a euro 1.032,91.

Non sono considerati redditi:

- l'assegno al nucleo familiare;
- le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
- le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;
- le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.

Alcuni esempi:

#### 1° Esempio

Redditi di lavoro dipendente	16.500,00 euro+
Redditi da fabbricati	1.800,00 euro+
Reddito di impresa	5.100,00 euro=
Totale reddito familiare	23.400,00 euro

Il 70% del reddito complessivo di 23.400,00 euro, è pari a 16.380,00, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.500,00 euro e quindi superiore al 70% del reddito complessivo, l'assegno per nucleo familiare può spettare se rientra tra le tabelle contenenti i limiti di reddito.

#### 2° Esempio

Redditi di lavoro dipendente	16.100,00 euro+
Redditi da fabbricati	1.800,00 euro+
Reddito di impresa	5.400,00 euro=
Totale reddito familiare	23.300,00 euro

Il 70% del reddito complessivo di 23.300,00 euro, è pari a 16.310,00 euro, poiché il reddito da lavoro dipendente è 16.100,00 euro e quindi inferiore al 70% del reddito complessivo, l'assegno per nucleo familiare non spetta a prescindere dalle tabelle contenenti i limiti di reddito.

## Chi può usufruire dell'assegno

La corresponsione dell'assegno spetta, di norma, al **dipendente** che effettua **una specifica richiesta**. Inoltre, anche il **coniuge** del lavoratore titolare del diritto all'assegno, dal 1° gennaio 2005, può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

## Cosa c'è da sapere

Per richiedere l'ANF, occorre sapere che:

- lo stesso nucleo familiare può beneficiare di **un solo assegno**
- la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere **comunicate tempestivamente le variazioni** che comportino la cessazione o la rideterminazione dell'importo dell'assegno
- l'assegno è esente dal calcolo delle **ritenute previdenziali e fiscali**, in quanto non concorre alla formazione del reddito
- il diritto all'assegno si **prescrive in cinque anni**. E' quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

Per il pagamento dell'assegno al nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2016, il riferimento normativo è quello della Circolare n. 19 del 4 giugno 2016 e alle relative tabelle allegate.

## Come richiedere l'assegno e a chi presentare la richiesta

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell'ANF con decorrenza al **1° luglio di ogni anno**, utilizzando il modello "Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)".

Nel modello di domanda è necessario specificare:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la composizione del nucleo familiare;
- la determinazione del reddito familiare annuo;
- la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.

La domanda per la richiesta dell'ANF può essere presentata:

- alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), nel caso di personale appartenente agli uffici periferici dello Stato sia di persona che tramite posta ordinaria od elettronica oppure al proprio **Ufficio di servizio** per il successivo inoltrare alla RTS.

- all'**Ufficio** della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti.
- esclusivamente per i supplenti previ e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se il dipendente ha contratti con più di una scuola, il modello va consegnato a ciascun istituto.

## Ulteriori Informazioni

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all'interno del nucleo familiare, gli **amministrati che presentino la domanda per la prima volta**, hanno l'obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Si precisa, inoltre, che:

- per tutti gli amministrati che non rientrino nei casi di cui sopra e per coloro che già percepiscono l'assegno, non è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione da allegare alla domanda.
- per tutti i percettori dell'ANF che non rinnovino l'apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla **sospensione dell'assegno** a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
- è compito del richiedente comunicare tempestivamente eventuali **variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo**, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell'importo dell'assegno.